



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 7071/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1505 DEL 21/12/2022

Settore sviluppo del territorio
Ufficio commercio e attività produttive

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI. NOLO CONTAINER FRIGO PER LA SEDE PROVVISORIA DI VIA CIMAROSA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ARTT. 192 E 183 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B391E198

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 26 del 27/10/2022 con il quale è stata assegnata all'Ing. Giuseppe Pinna la direzione del Settore Sviluppo del Territorio;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 22.02.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022/2024 con relativi allegati;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance triennio 2022-2024 approvato con deliberazione della G.C. n. 56 del 08/04/2022;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2022/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/05/2022;

Premesso che:

- con determinazione n. 4371 del 10/12/2015 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto integrato relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del mercato civico di via Mazzini con annesso parcheggio" all'Impresa Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Galvani n. 57 - 09129 - Cagliari - P.IVA 02437480920, per un importo di € 3.227.469,58 di cui € 2.987.307,34 per lavori, € 146.033,31 per progettazione esecutiva oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 94.128,94, con il ribasso del 4,791%;



COMUNE DI ORISTANO

- in relazione alla realizzazione del sopracitato intervento è stata reperita una apposita struttura presso la via Cimarosa presso la quale allestire la sede provvisoria del mercato durante il periodo di esecuzione dei lavori nella struttura della via Mazzini;

- con determinazione n. 1138 del 02/10/2018 si è proceduto a risolvere per grave inadempimento contrattuale, il contratto d'appalto stipulato in data 04/05/2016 con l'impresa Dentoni Costruzioni Generali S.r.l., rep. 1411/2016, registrato a Oristano in data 05/05/2016, Serie 1T n° 1226, nonché il successivo atto aggiuntivo al medesimo contratto d'appalto stipulato in data 23/05/2017 con l'impresa Dentoni Costruzioni Generali S.r.l., rep. 8/2017, registrato a Oristano in data 23/05/2016, Serie 1T n° 1582;

Considerato che:

- in ragione delle vicende occorse durante l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del mercato civico di via Mazzini con annesso parcheggio", e della conseguente citata risoluzione contrattuale, la tempistica inizialmente prevista per l'esercizio delle attività presso la sede provvisoria del mercato nella via Cimarosa non potrà essere rispettata;

- occorre garantire la funzionalità del mercato nella sede provvisoria per un periodo di tempo che, per quanto detto, si ipotizza allo stato attuale di un ulteriore anno;

Rilevato che:

- presso la struttura provvisoria, sin dall'avvio, si è reso necessario acquisire il servizio di noleggio di un container frigo da 20' da posizionare in area esterna per lo stoccaggio dell'ortofrutta da parte degli operatori del mercato;

- con determinazione n. 1506 del 18/12/2018 si è provveduto ad affidare alla Ditta Star Service S.r.l. con sede in Via De Marini, 53 - GENOVA, il noleggio del citato container frigo e con determinazione n. 1463 del 02/12/2020 si è provveduto ad affidare per un ulteriore periodo di due anni il succitato noleggio;

- il contratto relativo a detto servizio di noleggio andrà a scadere il prossimo 31 dicembre;

- occorre pertanto provvedere all'affidamento di un nuovo servizio di noleggio per il periodo di tempo di un anno;

Dato atto che quanto in oggetto rientra nell'ordinaria gestione dell'Ente ai sensi dell'art 7 del Regolamento dei Contratti adottato con delibera del C.C. n° 70 in data 16.11.1992 ed esecutivo ai sensi di legge, per cui rientra nella competenza del Responsabile di servizio decidere in merito alla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2



COMUNE DI ORISTANO

dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 56/2017 (correttivo appalti), il quale al secondo comma individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e, in particolare:

- al comma 2, lett. a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

- al comma 6, recita: "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";

Valutato che per gli affidamenti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;

Visto il "Regolamento comunale delle Forniture di Beni e Servizi da eseguire in economia", approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 31.05.2011 e modificato con deliberazione C.C. n. 64 del 11.12.2012;

Richiamati:

-l'art 51, comma 1 lett a) della L. 108/2021, "Modifiche al D. L. 77/2021", il quale ha previsto nuove soglie per gli affidamenti diretti, derogando all'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, e che recita contestualmente quanto segue: *la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;*



COMUNE DI ORISTANO

-l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in combinato con l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che, in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO CHE

- il principio di rotazione “pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981);
- la sentenza del TAR Lombardia, sez. IV del 09/02/2018 n. 380, che seppur rispettando quanto disposto l'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, in merito al criterio di rotazione degli inviti, riconosce che non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile;
- I criteri espressi dal Consiglio di Stato nel proprio parere che ritiene sufficiente una motivazione al re-invito o al ri-affidamento che tenga conto del “numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento”;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2292 del 17/03/2021, che afferma che l'applicazione del principio di rotazione comporta “*di norma*,



il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento”;

Considerato

- che l'eventuale affidamento della fornitura in questione ad altra ditta comporterebbe dei costi per la rimozione del container attualmente impiegato nonché per l'installazione di un nuovo container e la sua rimozione alla fine del periodo di noleggio che, dato l'importo esiguo del nolo, renderebbero antieconomico il ricorso alla rotazione;
- che il precedente contratto si è svolto con piena soddisfazione dell'Amministrazione per il servizio reso;

Valutato che per gli affidamenti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;

Dato atto che è stato richiesto alla ditta affidataria di formulare un'offerta per il servizio di noleggio del container frigo per un periodo di un anno;

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 81756 del 19/12/2022 con la quale la Star Service S.r.l. ha confermato la propria disponibilità a fornire il servizio di noleggio del succitato container frigo per un periodo di un anno dietro il corrispettivo di € 4.927,50 + IVA;

Dato atto che il canone di noleggio giornaliero offerto è pari a 13,50 euro IVA esclusa al giorno ed è inferiore a quello di 14 euro corrisposto negli anni precedenti per lo stesso servizio;

Ritenuto pertanto poter procedere all'affidamento per un periodo di un anno;

Atteso che da tale affido deriverà un contratto, il cui fine è l'esecuzione del servizio in oggetto, la cui forma sarà quella della lettera commerciale e le cui clausole sono quelle previste nella lettera di accettazione dell'incarico;

Vista la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture relativa ad ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187



COMUNE DI ORISTANO

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Dato atto che per mezzo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito il lotto CIG;

Ritenuto opportuno provvedere a formalizzare l'impegno della spesa occorrente per dar luogo all'esecuzione del servizio di noleggio, dietro un corrispettivo totale di € 6.011,55 IVA compresa imputando il medesimo al cap. 5432 del bilancio 2023;

Ritenuto inoltre dover accertare l'entrata relativa alla contribuzione degli operatori dell'ortofrutta, stabilita nel 50% del canone di noleggio giornaliero fissato in € 13,50, pari a € 2.463,75, per complessive 365 giornate di nolo, oltre all'IVA di legge e pertanto per un totale di € 3.005,78 IVA inclusa;

Rilevato quindi che è possibile procedere autonomamente, in forza di tutto quanto sopra richiamato;

Accertato che l'operatore economico risulta in possesso di una regolare situazione contributiva (DURC INPS_35419147 con scadenza al 08/03/2023);

Constatato che, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, *"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"* e che pertanto codesto atto diverrà efficace fatto salvi gli esiti positivi dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016);

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);
- il D. Lgs. n. 32/2019 (sblocca cantieri);
- lo statuto comunale.

Dato atto che è stata acquisita dal fornitore la dichiarazione che indica:

- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano adottato con deliberazione di Giunta n. 06 Del 21/01/2021;



COMUNE DI ORISTANO

di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 2, comma 3, che estende l'applicazione del Codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione o che realizzano opere in favore dell'ente e che prevede, in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal citato codice di comportamento, la risoluzione del contratto;

- di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità approvati dal Comune di Oristano costituisce causa di esclusione della gara;

- che la ditta non si avvale dell'apporto lavorativo di alcun ex dipendente comunale che abbia cessato il suo rapporto con il Comune di Oristano negli ultimi tre anni e che abbia prestato apporto decisionale per provvedimenti adottati o contratti conclusi a favore della medesima;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico";

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 Del 21/01/2021.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza attualmente vigente;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2022.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Inteso per le motivazioni suesposte, provvedere in merito alla fornitura in argomento e ad assumere regolare impegno di spesa;



DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L..

di stabilire, per quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

- fine che si intende perseguire: garantire il funzionamento del mercato civico di via Mazzini nella sede provvisoria di via Cimarosa;
- oggetto del contratto: servizio di noleggio di un container frigo da 20' per un periodo di 365 giorni presso il mercato provvisorio di via Cimarosa;
- valore economico del contratto: € **6.011,55**, Iva inclusa;
- forma del contratto: è attribuito valore contrattuale alla lettera di incarico, una volta trasmessa all'affidatario, anche per via informatica con le modalità previste dalla legge;
- clausole ritenute essenziali: nessuna;
- modalità di scelta del contraente e ragioni di tale scelta: affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", il quale stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all'importo, in particolare il comma 2, lettera a), prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

di approvare il relativo schema di lettera di incarico allegato alla presente quale parte essenziale e sostanziale;

di affidare alla Ditta Star Service S.r.l. con sede in Via De Marini, 53 - GENOVA, il servizio di noleggio di un container frigo, presso la sede provvisoria del mercato civico comunale di via Cimarosa dietro il corrispettivo complessivo di € 4.927,50 oltre l'IVA 22% (totale di € **6.011,55** IVA inclusa);

di impegnare allo scopo la somma complessiva di € **6.011,55** IVA al 22% inclusa a favore della stessa Ditta per far fronte alla spesa della fornitura in parola;

di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg	Esercizi	cap/ar	Importo	codice piano conti
			.	o	t	€	finanziario



COMUNE DI ORISTANO

							IV° liv.	V° liv
14	2	1	103	2023	5432	6.011,55	U.1.03.02.05. 000	U.1.03.02.05.9 99
Frazionabile in dodicesimi								
				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

di dare atto che il crono programma di spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2023	€ 6.011,55	2023	€ 6.011,55

di accertare l'entrata complessiva relativa alla contribuzione degli operatori interessati, pari a € **3,005,78** IVA inclusa, sul cap. 1240 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA);

di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

di dare atto che il **CIG** attribuito alla presente procedura di affidamento è **CIG Z0B391E198** ;

di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento, che la ditta affidataria dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;

di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, l'esecuzione del contratto e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità



ricevuta;

di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 06 Del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, in qualità di delegato del titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: **ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività a esse correlate e conseguenti**. Pertanto lo informa:
- che in relazione a dette finalità, il trattamento dei dati personali avviene



COMUNE DI ORISTANO

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti:
 - da altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
 - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - a ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
- I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è:
Comune di ORISTANO - Sindaco Massimiliano Sanna -



COMUNE DI ORISTANO

sindaco@comune.oristano.it - 0783/791225 - 0783/791227.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono:
Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo E-mail:
dpo@comune.oristano.it

Con la sottoscrizione del presente atto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza

L'istruttore

FOIS VALERIO

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	14	02	076
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			



COMUNE DI ORISTANO

Autorizzazione variazione stanziamento CDC